



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Regolamento Urbanistico

VARIANTE 2/2011

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
AL RISCHIO IDRAULICO PER L'UTOE OSMANNORO

Allegato A
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Aprile 2011

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

del.....

DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Graziella Beni



Dirigente del Settore Assetto del Territorio: Graziella Beni
Responsabile del procedimento: Lorenzo Venturini
Elaborazione: Ufficio di piano (Mauro Baioni, Gianni Bartolini, Matilde Casciaro)

SOMMARIO

1. Motivazioni e finalità della variante	3
2. Fonti normative e conoscitive	4
3. Modifiche apportate al RU	5
4. Coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale	8
5. Esclusione da VI/VAS	9
6. Elaborati modificati	10

1. Motivazioni e finalità della variante

Successivamente all'entrata in vigore del RU (24 gennaio 2007), sono stati modificati i piani sovraordinati (PIT, Piano di Bacino dell'Arno) e gli atti normativi regionali (Regolamento regionale 26/R¹) dai quali discendono le disposizioni relative alla pericolosità idraulica e alle conseguenti condizioni di fattibilità degli interventi.

Essendo stati completati gli studi idraulici relativi ai corsi d'acqua minori e in virtù delle recenti modifiche alle classificazioni della pericolosità idraulica del PAI, si dispone – per l'UTOE Osmannoro – di un quadro conoscitivo e normativo sufficientemente completo e stabile, sulla base del quale è possibile predisporre un adeguamento normativo e cartografico. In tal modo, si intende superare l'attuale intreccio di vecchie e nuove disposizioni, fonte di potenziali difficoltà interpretative che si riflettono sia sulla gestione dell'attività edilizia, sia sull'attuazione delle previsioni di piano.

La variante riguarda l'UTOE Osmannoro, con esclusione dell'area urbana non consolidata "IV - Osmannoro sud". Gli interventi previsti nell'area "IV - Osmannoro sud" presentano caratteri del tutto peculiari e un elevato livello di complessità, sia per le consistenti dimensioni (superficie territoriale di quasi 50 ha; SUL pari a 187.500 mq), sia perché presuppongono ingenti interventi infrastrutturali, interessando anche l'area degli Stagni di Gaine, facente parte del SIR-SIC-ZPS "Stagni della piana fiorentina²". In seguito alla presentazione, da parte dei proprietari dell'area, degli elaborati relativi alla valutazione integrata e alla valutazione ambientale strategica del piano attuativo con contestuale variante al RU, il Comune di Sesto Fiorentino ha recentemente avviato, con DGC 217/2011, il procedimento di valutazione. Di conseguenza, si è ritenuto preferibile escludere dalla presente variante l'area in questione, rinviando al procedimento di VI/VAS e all'eventuale variante al RU la trattazione del tema del rischio idraulico con riferimento al caso specifico.

¹ Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche, approvato con Dpgr 27 aprile 2007, n.26/R.

² Codice Natura 2000: IT5140011. Rinominato "Stagni della piana fiorentina e pratese" con Dcr 22 dicembre 2009, n.80.

2. Fonti normative e conoscitive

La variante assume a riferimento i seguenti piani territoriali e atti regolamentari, approvati o modificati successivamente all'entrata in vigore del RU:

- **Autorità di bacino del Fiume Arno - PAI - Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico** (11 novembre 2004 – DPCM 6 maggio 2005); modifiche alle perimetrazioni del grado di pericolosità idraulica approvate con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno n. 104-105-106/07, n. 41/09 e n. 09/10.
- **Regione Toscana – Regolamento regionale 26/R**, approvato con Dpgr 27 aprile 2007;
- **Regione Toscana – Piano di Indirizzo Territoriale**, approvato con Dcr 24 luglio 2007, n. 72, **Disciplina di piano**, art. 36 – Misure di salvaguardia.

Hanno perduto efficacia o sono stati superati da disposizioni approvate successivamente all'entrata in vigore del RU, i seguenti piani territoriali e atti regolamentari richiamati nelle norme del PS:

- **Autorità di bacino del Fiume Arno – Misure di salvaguardia**, derivanti da: DL 180/1998; legge 267/1998; DL 132/1999; legge 226/1999, di cui alla delibera del Comitato istituzionale ABAC 139/1999;
- **Regione Toscana – Piano di Indirizzo Territoriale 2000** (approvato con Dcr 25 gennaio 2000, n. 12).

Conservano validità i seguenti riferimenti:

- **Autorità di bacino del Fiume Arno – Piano di bacino - Stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico**, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 novembre 1999 (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999), ivi compresa la "Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno";
- **Provincia di Firenze, Piano territoriale di coordinamento provinciale** (approvato con Dcp 26 settembre 2008, n. 207) – **Statuto del territorio**, Art. 3 Individuazione delle "aree sensibili".

Il quadro conoscitivo della presente variante è costituito dall'**Adeguamento del supporto geologico-tecnico del RUC al Piano assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del Fiume Arno per l'UTOE Osmannoro**, redatto da Geoco Studio associato su incarico del Comune di Sesto Fiorentino.

3. Modifiche apportate al RU

Le modifiche apportate al RU consistono:

1. nell'adeguamento del supporto geologico-tecnico del RUC al Piano assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del Fiume Arno per l'UTOE Osmannoro, comprensivo delle relative tavole Carta della pericolosità idraulica del PAI, 7a e 7b - Carta delle aree a pericolosità idraulica, 9 - Carta della fattibilità idraulica, nonché delle schede di fattibilità relative agli ambiti di intervento ricadenti nell'UTOE Osmannoro, ad esclusione dell'area "IV - Osmannoro sud".
2. nell'introduzione - nelle norme generali relative al rischio di esondazione - dell'articolo 46bis contenente disposizioni specifiche relative all'UTOE Osmannoro;
3. nell'aggiornamento della parte 4 - Fattibilità geologica e idraulica delle schede dell'Appendice 1 riguardanti gli ambiti di trasformazione ricadenti nell'UTOE Osmannoro, in cui sono riportate le disposizioni contenute nelle schede di fattibilità oggetto di revisione.

Le modifiche normative. Nelle norme viene introdotto l'articolo 46bis - Rischio di esondazioni. Disposizioni specifiche per l'UTOE Osmannoro, nel quale:

- sono eliminati i riferimenti ai piani territoriali e agli atti regolamentari che sono stati superati da disposizioni approvate successivamente all'entrata in vigore del RU;
- sono richiamate le disposizioni del PAI e del Regolamento 26/R nel frattempo intervenute;
- sono inserite precisazioni inerenti l'applicazione delle disposizioni del Regolamento 26/R, relative ai seguenti argomenti:
 - o possibilità di assumere come quota del terreno di riferimento per il calcolo dell'altezza massima degli edifici, quella teorica corrispondente alla quota del battente idraulico calcolato per eventi con tempo di ritorno due centennale;
 - o obbligo di assicurare un franco di 25 cm, rispetto alla quota di sicurezza idraulica, nei casi in cui è richiesta la messa in sicurezza puntuale comportante sottrazione di volumi alla laminazione naturale;
 - o individuazione del territorio urbano non ricompreso nelle Aree urbane non consolidate, di cui agli art.li 16 e 22 del Piano strutturale come "tessuto edilizio esistente" (Reg. 26/R, par. 3.2.2, lett. a), ai fini della possibilità di conseguire la messa in sicurezza rispetto a eventi con tempo di ritorno di 200 anni mediante adeguati sistemi di auto sicurezza.

Le modifiche alle schede di fattibilità. La variante modifica le schede di fattibilità degli ambiti di trasformazione ricadenti nell'UTOE Osmannoro (con l'eccezione dell'area "IV - Osmannoro sud"), sulla base della nuova classificazione della pericolosità idraulica, delle modificazioni alle tavole del PAI e delle direttive del Regolamento 26/R.

A tutti gli interventi viene richiesto di:

- conseguire la sicurezza idraulica rispetto alla quota di 37,77 metri sul livello del mare, (25 cm al di sopra della quota della piena duecentennale del sistema Arno-Bisenzio);
- compensare i volumi sottratti alla laminazione della piena due centennale all'interno della cella idraulica;
- recuperare i maggiori volumi afferenti alla rete idrica superficiale, derivanti dall'impermeabilizzazione operata;
- adottare le opportune misure per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, a norma degli art. 16 e 17 del Regolamento 2/R³,

Negli ambiti ricadenti all'interno del tessuto insediativo esistente, come sopra definito, viene consentita la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempi di ritorno di duecento anni tramite adeguati sistemi di auto sicurezza (Reg. 26/R, par. 3.2.2, lett. d).

Infine, in base al par. 3.2.2, lettera h del Regolamento 26/R, gli strumenti urbanistici devono tenere conto "della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200, per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse". Il RU vigente ha già subordinato l'effettuazione delle trasformazioni urbanistiche agli interventi di adeguamento del sistema delle Acque basse indicati nello *Studio idrologico-idraulico dell'area dell'Osmannoro - Relazione di aggiornamento dello studio 2000-2001* allegato alla Dcc 22 novembre 2005, n. 76.

Si è ritenuto necessario precisare tale disposizione, stabilendo che:

- gli interventi devono concorrere alla realizzazione delle opere di adeguamento, in proporzione alle potenzialità di SUL previste dal RU;
- tale obbligo rientra tra le "condizioni stabilite in ragione di particolari fattori di vulnerabilità e/o pericolo ambientale" e pertanto è considerato come distinto e aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione di cui al titolo VII della legge regionale 1/2005;
- la corresponsione degli oneri relativi alle opere di adeguamento è regolata mediante convenzione;
- la quantificazione assume a riferimento il costo delle opere di seguito elencate, stimato nel citato studio idrologico.

³ Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti, approvato con Dpgr 09 febbraio 2007, n. 2/R.

Le opere di adeguamento consistono:

- nel rifacimento dei ponti, nell'adeguamento idraulico e nella realizzazione di muretti di contenimento, lungo il Fosso Osmannoro;
- nell'adeguamento del collettore Acque Basse, con il rifacimento del sottoattraversamento della "Vecchia Pistoiese";
- nel rifacimento di ponti e nell'adeguamento di una strada campestre lungo il Fosso Gavina.

4. Coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale

La presente variante non contempla alcuna nuova previsione urbanistica, essendo limitata all'adeguamento normativo conseguente al recepimento delle disposizioni di piani sovraordinati e di atti normativi.

In quanto tale:

- è pienamente coerente con gli obiettivi di tutela ambientale e di prevenzione dal rischio idraulico che sono stabiliti da tali piani e atti normativi;
- non riguarda aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e non interferisce con gli "obiettivi per la tutela", con gli "obiettivi per la valorizzazione", né con le "strategie per il controllo delle trasformazioni" contenute nelle schede inerenti Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

Ciò premesso:

- il PS, all'articolo 36, comma 8, prevede che la possibilità che il RU, sulla base di studi e rilievi integrativi, possa verificare e aggiornare l'individuazione delle classi di pericolosità;
- gli studi effettuati e le conseguenti disposizioni sono coerenti con le disposizioni del PTCP riguardanti le aree sensibili; peraltro, nessun intervento interessato dalle schede di fattibilità integrate dalla presente variante ricade nelle "aree sensibili", di cui all'art. 3 delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Firenze;
- le disposizioni di salvaguardia del PIT, di cui all'articolo 36, commi 3, 4 e 5, trovano corrispondenza nelle disposizioni dell'articolo 46 del RU vigente, confermate dalla presente variante.

5. Esclusione da VI/VAS

Come ricordato al paragrafo precedente, le modifiche al RU descritte nei paragrafi precedenti non contemplano alcun cambiamento delle previsioni urbanistiche, essendo limitate all'adeguamento delle disposizioni normative alle direttive e alle prescrizioni di legge e della pianificazione sovraordinata. Di conseguenza, la variante non necessita della valutazione integrata (VI) di cui all'art. 11 della LR n.1/2005 e s.m.i..

Per quanto concerne la Valutazione ambientale strategica (VAS), la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ha precisato l'ambito di applicazione della VAS, in attuazione di quanto già disposto dall'art.6, commi 2, 3 e 3bis del D.Lgs.vo 152/2006. In particolare, l'articolo 5 commi 2 e 3, specifica quali piani e programmi sono sottoposti a valutazione ambientale oppure alla preventiva verifica di assoggettabilità.

Tenuto conto che gli interventi previsti nell'area "Osmanoro sud" - soggetti ad un autonomo procedimento di VAS e valutazione di incidenza - non sono disciplinati dalla presente variante, quest'ultima:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA;
- non influisce in alcun modo sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica.

Di conseguenza, la variante non ricade nell'ambito di competenza della Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art.6, commi 2, 3 e 3bis del D.Lgs.vo 152/2006 ed alla L.R. n. 10/2010.

6. Elaborati modificati

La proposta di variante è costituita dai seguenti elaborati:

1. la presente *Relazione illustrativa* (All. A);
2. *Adeguamento del supporto geologico-tecnico del RUC al Piano assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del Fiume Arno per l'UTOE Osmannoro*, composto da:
 - *Relazione Tecnica e schede di fattibilità* (All. B);
 - *Piano Assetto Idrogeologico (PAI)*, in scala 1:10.000 (All. C);
 - *Tavola 7.A – Osmannoro - Carta delle aree a pericolosità idraulica in scala 1:2.000* (All. D);
 - *Tavola 7.B – Osmannoro - Carta delle aree a pericolosità idraulica in scala 1:2.000* (All. E);
 - *Tavola 9 – Osmannoro - Carta della fattibilità idraulica in scala 1:2.000* (All. F);
3. *Estratti degli elaborati modificati del Regolamento urbanistico*, (All. G):
 - *Norme generali, con evidenziate le modifiche;*
 - *Appendice 1, nello stato vigente e modificato.*

Sesto Fiorentino, 4 aprile 2011

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Lorenzo Venturini)

